

Antitrust e concorrenza leale

Ambito di applicazione

La presente Politica sull'antitrust e sulla concorrenza leale (la "Politica") si applica a GXO Logistics, Inc. e a tutte le sue società controllate, divisioni ed altre entità operative (collettivamente denominate "GXO" o la "Società"). Tutti gli amministratori, i funzionari e i dipendenti di GXO, nonché i terzi che agiscono per nostro conto, sono soggetti a, e hanno la responsabilità di osservare, i requisiti prescritti dalla presente Politica. Allorquando impiegato nella presente Politica, il termine "Società" dovrà essere interpretato come inclusivo di tutti gli individui e le entità soggetti alla presente Politica.

1. Panoramica

GXO si impegna ad acquistare e vendere prodotti e servizi sulla base del prezzo, della qualità, dei termini e del servizio. La Società osserva tutte le leggi in materia di antitrust e di concorrenza leale e non stipula accordi finalizzati a ottenere vantaggi illeciti. Le attività fraudolente e anticoncorrenziali non sono tollerate. Le azioni vietate includono, tra l'altro, gli accordi sulla fissazione dei prezzi, la ripartizione di mercati, la monopolizzazione, gli accordi vincolanti, i boicottaggi e la negoziazione reciproca.

2. Definizioni

2.1. La Società: GXO Logistics in tutte le sue forme aziendali, i dipendenti di GXO e tutte le altre parti definite nella sezione "Applicabilità".

3. Condotta vietata

3.1. Non concludiamo accordi per la fissazione dei prezzi: la Società si impegna a non comunicare questioni relative ai prezzi o alle politiche di credito a concorrenti. In circostanze limitate, e in stretta correlazione con la fornitura di servizi a un concorrente in qualità di cliente o con la ricezione di servizi da tale concorrente in qualità di fornitore, la Società può comunicare informazioni relative ai prezzi o ai crediti applicabili alla transazione specifica e coerenti con le negoziazioni in condizioni di piena concorrenza.

3.2. Non partecipiamo alla ripartizione di mercati o di clienti: la Società si impegna a non accordarsi o coordinarsi con i concorrenti ai fini della spartizione di mercati o di clienti in base al territorio o al segmento di mercato, inclusi gli accordi di non concorrenza per clienti specificatamente indicati o per specifiche opportunità di offerte.

3.3. Non conduciamo attività di monopolizzazione: la Società non conduce attività che limitino irragionevolmente la concorrenza tramite l'acquisizione di una posizione di monopolio, come ad esempio le attività che limitano la capacità di altre società di porsi in concorrenza, a meno che l'attività non sia costituita dalla sola concorrenza sulla base di prezzi più bassi, prodotti migliori o servizi migliori. La Società deve

evitare comportamenti che possano essere definiti "predatori", come ad esempio la fissazione di prezzi molto bassi sui servizi (al di sotto del costo marginale) allo scopo di estromettere dal mercato un concorrente.

3.4. Non stipuliamo accordi vincolanti: la Società non offre, né considera o acconsente ad accordi al fine di condizionare la vendita di un prodotto o servizio all'impegno di un cliente ad acquistare un altro prodotto o servizio dal venditore ("accordi vincolanti"). La Società non comunicherà mai a un cliente che l'acquisto di uno qualsiasi dei propri prodotti o servizi è subordinato all'acquisto di qualsiasi altro proprio prodotto o servizio, o al divieto per il cliente di intrattenere rapporti con i concorrenti della Società.

Gli accordi vincolanti vietati non includono i prezzi speciali aggregati quando la Società vende una combinazione di prodotti o servizi a un prezzo scontato. La Società non utilizza prezzi speciali aggregati in un modo che limiti la capacità degli altri di competere nel mercato, come ad esempio i prezzi di servizi aggregati al di sotto del costo aggregato dei servizi.

3.5. Non partecipiamo a boicottaggi: la Società non partecipa ad accordi che limitino le attività con una determinata parte. La Società non si coordina con

un concorrente al momento di decidere con chi essa condurrà affari o meno.

3.6. Non acconsentiamo a contrattazioni reciproche:

la Società non sfrutta il proprio potere di mercato per richiedere o comunque costringere i fornitori o altre terze parti ad acquistare beni o servizi da GXO, esclusivamente sulla base del fatto che GXO è un cliente di quella parte.

4. Accordi e discussioni vietati

La Società non discute né collabora, neanche informalmente, con un concorrente riguardo a informazioni non di dominio pubblico relative ai seguenti aspetti:

- Costi, margini di profitto, previsioni o volumi di produzione o di vendite
- Strategie di prezzo o di marketing, inclusi i prezzi che la Società o il suo concorrente intende praticare ai clienti
- Tempi, metodi o entità degli aumenti dei prezzi

- Condizioni di vendita o di consegna che una delle società si impegna a offrire ai clienti
- Piani o strategie di offerta competitivi, incluse le offerte a clienti specifici
- Categorie di clienti, mercati o territori commerciali
- Prassi di distribuzione o utilizzo delle capacità

5. Comportamenti che richiedono ulteriore esame

5.1. Rapporti con i concorrenti: la Società deve astenersi dall'aderire ad associazioni commerciali o dal partecipare a riunioni di associazioni commerciali a meno che non sussistano chiari vantaggi aziendali e che l'associazione commerciale disponga della consulenza di un esperto competente in materia di antitrust e ne faccia uso. La Società non partecipa a discussioni inopportune durante riunioni di associazioni commerciali e, ove presente durante una discussione inappropriata, deve dissociarsi dalla partecipazione.

5.2. Joint venture e altri accordi commerciali: l'Ufficio etica e conformità deve approvare eventuali joint venture e accordi di collaborazione di

marketing, di acquisto o simili stipulati con i concorrenti.

5.3. Questioni relative ai prezzi con i fornitori e i clienti: la Società potrebbe avere necessità di accordarsi o collaborare con i clienti e i fornitori allo scopo di ottemperare a leggi regionali relative ai prezzi, come ad esempio le leggi che vietano i prezzi di rivendita minimi o l'applicazione di prezzi diversi ai clienti per lo stesso prodotto o servizio. La Società potrà operare in tal senso solo previa approvazione dell'Ufficio etica e conformità.

5.4. Acquisizione di informazioni su società concorrenti: la Società deve acquisire informazioni concorrenziali solo tramite mezzi leciti.

6. Segnalazioni

Tutte le persone soggette alla presente Politica sono tenute a denunciare immediatamente condotte scorrette o potenziali violazioni della presente Politica e/o delle leggi sull'antitrust applicabili. GXO non ammette ritorsioni contro soggetti che, in buona fede, denuncino timori, condotte scorrette e/o potenziali violazioni delle politiche aziendali o delle leggi vigenti.

Le segnalazioni possono essere inviate direttamente all'ufficio etica e conformità all'indirizzo ethics@gxo.com. Inoltre, è possibile visitare il nostro sito web sull'Etica all'indirizzo <https://ethics.gxo.com> dove sono disponibili opzioni di segnalazione alternative. Le segnalazioni potranno essere effettuate in forma anonima, a meno che ciò sia vietato dalle leggi locali applicabili. Per altre informazioni sulle opzioni di segnalazione, consultare il Codice etico aziendale.

Altre informazioni e indicazioni relative alla presente Politica possono essere richieste all'Ufficio etica e conformità scrivendo all'indirizzo ethics@gxo.com.

7. Eccezioni alla politica

Qualsiasi eccezione o deroga rispetto alla presente Politica dovrà essere approvata per iscritto dal responsabile della conformità aziendale.

8. Mancato rispetto dei divieti

L'inosservanza della presente Politica potrebbe avere gravi conseguenze per la Società e i soggetti coinvolti, incluse azioni in sede penale o civile, ammende ed eventuali pene detentive. Le violazioni della presente Politica potrebbero comportare gravi azioni disciplinari, tra cui la risoluzione del rapporto di lavoro.